

## Appunti dallo statuto

### Art.-21 - Le Assemblee Regionali

21.1 L'Assemblea Regionale è composta da:

a) Presidenti (o loro delegati purché appartenenti al Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla F.I.S.O.) delle Società/Associazioni affiliate alla FISO, facenti parte del Comitato Regionale ed aventi diritto a voto.

b) I Rappresentanti degli Atleti democraticamente eletti all'interno della stessa Società/Associazione.

c) I Rappresentanti dei Tecnici democraticamente eletti all'interno delle Società/Associazioni.

In caso di impedimento i rappresentanti di cui ai punti b) e c) possono essere sostituiti dal primo atleta e/o tecnico dei non eletti della stessa Società.

Per l'elettorato attivo degli Atleti e dei Tecnici si rinvia a quanto stabilito dal comma 12.8.

21.2 L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva deve svolgersi almeno 20 giorni prima dell'Assemblea Nazionale elettiva. Le Assemblee Regionali Straordinarie devono essere indette e convocate almeno 15 giorni prima della loro effettuazione e si svolgono secondo le norme previste per l'Assemblea Nazionale, ove applicabili, ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Federali.

21.3 Al termine del quadriennio Olimpico, l'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva, indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale, procede con votazioni separate ed a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e dei Componenti del Consiglio Regionale nella misura di:

a) 5 Consiglieri eletti dagli affiliati della Regione con diritto a voto,

b) 2 Consiglieri eletti dai rappresentanti degli Atleti nell'ambito di detta categoria,

c) 1 Consigliere eletto dai rappresentanti dei Tecnici nell'ambito di detta categoria.

Le preferenze da esprimere sono disciplinate dal comma 12.10

21.4 L'Assemblea Regionale Straordinaria è indetta e convocata in caso di:

a) richiesta sottoscritta dalla metà più uno delle Società/Associazioni aventi diritto al voto; dalla metà più uno dei rappresentanti eletti democraticamente in ciascuna delle Società/Associazioni Sportive degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;

b) richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei Componenti il Consiglio Regionale;

c) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Regionale;

d) dimissioni contemporanee o vacanze non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale.

21.5 Hanno diritto a voto:

a) i Rappresentanti delle Società/Associazioni di cui all'art. 12 comma 1, secondo le modalità dell'art. 12 comma 11. I votanti possono essere portatori di una sola delega di un'altra Società/Associazione Sportiva ammessa a voto purché della stessa Regione e a condizione che il numero di Società/Associazioni affiliate con diritto a voto nell'ambito della Regione sia superiore a 20. In caso contrario non sono ammesse deleghe;

b) i Rappresentanti degli Atleti eletti democraticamente in ciascuna Società/Associazione della Regione, o i supplenti individuati nei primi dei non eletti.

c) i Rappresentanti dei Tecnici, eletti democraticamente in ciascuna Società/Associazione della Regione, o i supplenti individuati nei primi dei non eletti.

Nelle Assemblee Elettive, ogni Rappresentante di Società/Associazione votante può esprimere, nella votazione un numero di 3 preferenze fra i candidati a Consigliere.

Ogni Rappresentante degli Atleti, votante, può esprimere nella votazione preferenze per numero 2 Consiglieri-atleta, da eleggere;

Ogni Rappresentante dei Tecnici, votante, può esprimere nella votazione preferenze per numero 1 Consigliere-tecnico, da eleggere.

21.6 Quando vi sono più di 3 candidati alla carica di Consigliere Federale della stessa Regione l'Assemblea Regionale vota per eleggere i candidati al Consiglio Federale, secondo quanto previsto dal comma 40.4. Quando vi sono più di un candidato alla carica di Consigliere Federale in quota Atleti e/o in quota

Tecnici, l'Assemblea Regionale vota per eleggere un candidato regionale in quota Atleti/Tecnici secondo quanto previsto dall'art. 40. Nelle Regioni dove è presente il Delegato Regionale lo stesso dovrà convocare una riunione degli aventi diritto a voto per scegliere i candidati alla carica di Consigliere.

21.7 La Commissione Verifica Poteri è composta da 3 membri nominati a seconda del verificarsi delle diverse ipotesi previste nel presente Statuto dal Consiglio Regionale o dal Consiglio Federale o dal Commissario Straordinario Regionale. La Commissione Scrutinio è composta da 3 membri nominati dall'Assemblea. I Componenti di queste due Commissioni sono scelti fra tesserati F.I.S.O. non candidati a cariche Federali Regionali.

21.8 Il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo delle Assemblee Regionali Ordinarie e Straordinarie sono gli stessi previsti per le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme che disciplinano le Assemblee Nazionali.

Art.-22 - I Presidenti dei Comitati Regionali

22.1 Il Presidente rappresenta ai fini sportivi il Comitato Regionale, ne controlla l'attività, firma gli atti, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale avendone predisposto l'Ordine del Giorno e risponde del funzionamento del Comitato nei confronti del Presidente Federale, degli organi Federali Centrali, nonché dell'Assemblea Regionale.

22.2 Il Presidente Regionale può, in casi di estrema urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale che dovranno essere da quest'ultimo ratificati, una volta verificata l'urgenza.

22.3 In caso di impedimento temporaneo o assenza viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

22.4 In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si procede in analogia a quanto previsto per il Presidente Federale.

Art. 23 - I Comitati/Consigli Regionali

23.1 I Comitati Regionali sono costituiti dalle Società/Associazioni della Regione ed esplicano la loro attività nell'ambito regionale anche attraverso i Comitati Provinciali.

23.2 La loro costituzione deve avvenire nelle Regioni con almeno 10 Società/Associazioni regolarmente affiliate alla F.I.S.O. ed aventi diritto di voto.

23.3 Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Federale deve indire l'Assemblea per la costituzione degli Organi del Comitato Regionale, fissando la data dell'Assemblea Regionale.

**23.4 Il Comitato Regionale è retto dal Consiglio Regionale eletto dall'Assemblea Regionale che è costituito da 8 Consiglieri, in rappresentanza delle 3 componenti dell'Assemblea così come previsto dall'articolo 21.3 lett. a), b), c).**

23.5 Nella Regione Trentino Alto Adige verranno costituiti rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano propri Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi periferici a livello regionale.

23.6 I Consigli Regionali hanno il compito di applicare, nell'ambito della propria regione, i Regolamenti Federali e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti Organi Federali e di deliberare, nei limiti delle proprie competenze, su tutte le materie (ad es. promozione, impianti, organizzazione gare, ...) riguardanti la propria regione, anche attraverso i Comitati Provinciali qualora in essa esistenti, dei quali coordinano le iniziative.

23.7 I Consigli Regionali provvedono a stilare i calendari delle manifestazioni regionali e, ove non esista il Comitato Provinciale, anche provinciali ed inoltre a programmare ed organizzare l'attività sportiva, formativa e promozionale regionale. I Consigli Regionali esprimono parere obbligatorio sulle richieste di organizzazione di gare internazionali e nazionali prima che il Consiglio Federale predisponga il calendario.

23.8 In materia di decadenza del Consiglio Regionale o di sostituzione di singoli Consiglieri e per quanto altro non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le analoghe fattispecie del Consiglio Federale.

23.9 Partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale, senza diritto di voto, i Presidenti Provinciali o loro delegati.

23.10 I Consigli Regionali eleggono tra i consiglieri, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti (di cui uno Vicario scelto dal Presidente) e un Segretario. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono assunte con il

voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

23.11 I Consigli Regionali designano inoltre un Direttore Tecnico, un Responsabile per l'Impiantistica ed un Responsabile per la Formazione, ed attribuiscono altri eventuali incarichi suggeriti dalle esigenze federali regionali.

23.12 Se, successivamente alla loro costituzione, venissero a mancare le condizioni essenziali richiamate dall'art. 23.2. per la durata di un anno, il Consiglio Federale provvederà allo scioglimento del Consiglio e nominerà un Delegato Regionale.

## ASSEMBLEE ED ELEGGIBILITÀ

Art.-38 - Validità delle Assemblee e delle Votazioni

38.1 Le Assemblee e le votazioni sono riconosciute valide se conformi a quanto previsto dal presente Statuto, in particolare dall'art. 12.

38.2 Tutte le deliberazioni, per le quali non sia previsto diversamente dal presente Statuto, devono riportare

la maggioranza dei voti validi presenti o rappresentati all'atto della verifica poteri.

38.3 Nel caso di parità di voti validi a favore o contro, la proposta viene rimessa in votazione, qualora la parità persista, sarà considerata approvata.

38.4 I membri del Consiglio Federale, i Presidenti ed i membri di Consiglio Regionale, i Presidenti di Consiglio Provinciale ed i candidati a cariche elettive, non possono rappresentare Società/Associazioni né direttamente né per delega, in nessuna Assemblea, sia Nazionale sia Regionale sia Provinciale.

Art.- 39 - Eleggibilità

39.1 Sono eleggibili per le cariche federali, centrali e periferiche, le persone maggiorenti con i seguenti requisiti:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte della F.I.S.O., delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI, delle Discipline Sportive Associate, di Enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d) essere tesserati F.I.S.O. ad esclusione dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti dl Collegio dei revisori dei Conti.

E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

39.2 Per l'eleggibilità degli atleti e dei tecnici nell'ambito della quota loro spettante in seno agli Organi Direttivi federali è richiesto che siano in attività o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

39.3 Tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione non possono candidarsi per le cariche elettive federali.

39.4 Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

## Art. 40 - Presentazione candidature

40.2 Per concorrere alle cariche elettive federali periferiche la presentazione della candidatura dovrà essere **presentata con Raccomandata A.R. entro 8 giorni prima della data fissata per lo svolgimento** dell'Assemblea al Presidente del Comitato Regionale e/o Provinciale (o al Delegato regionale e/o provinciale) competente, che provvederà ad avvisare la Segreteria Generale prima dello svolgimento

dell'Assemblea. Per tutte le candidature farà fede la data del timbro postale.

40.3 Non è ammessa la candidatura, da parte dello stesso soggetto, a più di una carica federale nell'ambito della stessa Assemblea. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. 40.3 Non è ammessa la candidatura, da parte dello stesso soggetto, a più di una carica federale

nell'ambito della stessa Assemblea. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.

40.4 Alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza delle Società/Associazioni di una Regione (esclusi quindi i rappresentanti degli atleti ed i rappresentanti dei tecnici) non possono essere candidati nella Assemblea Nazionale più di tre tesserati di una stessa Regione: nel caso i candidati siano quattro o più, i soli affiliati nell'Assemblea Regionale elettiva che precede l'Assemblea Nazionale, o in apposita Assemblea convocata dal Delegato regionale ove non esista il Comitato regionale, determineranno con apposita votazione a scrutinio segreto i tre candidati. Per questa votazione ogni Società/Associazione potrà votare 3 nominativi. Risulteranno candidati alla carica di Consigliere Federale i 3 tesserati che avranno ottenuto maggiori voti. In caso di parità di voti, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i candidati in parità. A tal fine, si terrà una Assemblea Regionale elettiva anche laddove non sia costituito il Comitato Regionale, con le stesse modalità previste per le Assemblee Regionali.

40.5 Alla carica di Consigliere federale in rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici di una Regione non possono essere candidati nella Assemblea Nazionale più di un atleta e/o tecnico. In caso vi siano più di una candidatura, i soli rappresentanti degli atleti e/o dei tecnici democraticamente eletti in ciascuna Società/Associazione della Regione determineranno nel corso della Assemblea Regionale elettiva con apposita votazione a scrutinio segreto il candidato atleta e/o tecnico della Regione a Consigliere federale. A tal fine, si terrà una Assemblea Regionale elettiva anche laddove non sia costituito il Comitato Regionale, con le stesse modalità previste per le Assemblee Regionali.